


CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

copia



Ref 5495/2006

COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA

(Provincia di Livorno)


CONTRATTO DI SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO DEL COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo italiano

L'anno duemilasei e questo giorno quattordici del mese di luglio alle ore dodici nella sede comunale in Campiglia Marittima via Roma n. 5, innanzi a me Teresa Teodolinda PARADISO segretario comunale del Comune di Campiglia Marittima all'uopo autorizzato a rogare gli atti nei quali l'Ente è parte ai sensi del comma quattro lettera C articolo 97 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 sono personalmente comparsi e si sono costituiti i Signori:

- 1) Laura ANZUINI nata a Campiglia Marittima il 02/04/1955 domiciliata per la carica presso la Sede comunale, via Roma n.5, quale Dirigente Settore Finanze e Personale (C.F. 81000450494) che dichiara, ai sensi dell'art. 107 comma 3° lettera c) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e dell'art. 37 dello Statuto comunale di Campiglia Marittima, di agire non in proprio ma nell'interesse ed in rappresentanza del Comune suddetto.
- 2) Leonardo CAROLINI, nato a Piombino il 08/01/1964 e domiciliato per la carica presso la sede legale della società, il quale dichiara di agire quale presidente in questo atto in rappresentanza della Farmacia Comunale di Campiglia Marittima s.r.l. con sede legale in Campiglia Marittima, Via Don Sturzo n. 2 - Venturina, capitale sociale di € 369.150,00 (euro



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI PIOMBINO
REGISTRATO IL 20 LUG 2006
ESATTO E ...
421
168,00

Handwritten signatures and initials

trecentosessantannovemilacentocinquanta/00) in corso di iscrizione al Registro delle Società della Cancelleria del Tribunale di Livorno nonché alla Sezione ordinaria della Camera di Commercio Industria artigianato e Agricoltura di Livorno, codice fiscale e partita IVA 01538960491, in forza dei poteri conferitegli dal CdA.

Senza l'assistenza dei testimoni per averVi le parti anzidette di comune accordo e col mio consenso rinunciato in conformità con la vigente legge notarile.

I comparenti della cui identità personale, io Segretario Comunale sono personalmente certo, i quali mi hanno richiesto di ricevere il presente atto, dichiarandomi quanto segue:

Il Comune di Campiglia Marittima congiuntamente a Farmacia Comunale di Campiglia Marittima Srl vengono definiti le parti,

P R E M E S S O

- che il Comune è titolare del servizio pubblico farmaceutico locale, che comprende l'esercizio di una farmacia comunale (la Farmacia);
 - che fino alla data del 31/07/2006 il servizio pubblico farmaceutico locale verrà gestito in economia dal Comune;
 - che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 05/06/2006 ha deliberato la costituzione della società costituita con atto del Notaio Cristiani Gian Luca ai sensi delle disposizioni vigenti che disciplinano le forme e le modalità di gestione dei servizi pubblici da parte degli enti locali;
- a) che la Società ha ad oggetto, tra l'altro, la gestione della farmacia della quali è titolare il Comune;



b) che Farmacia Comunale di Campiglia Marittima Srl costituisce il mezzo per il tramite del quale il Comune di Campiglia Marittima intende esercitare fino al 31 dicembre 2050 il servizio farmaceutico relativo alla gestione della Farmacia di cui esso è titolare, fatte salve le ipotesi di anticipata risoluzione di cui agli artt. 19 e 20 del presente Contratto di Servizio che regola i rapporti tra Comune e Società;

c) che in adempimento degli obblighi di Legge e della deliberazione n. 33 del 05/06/2006 del Consiglio Comunale di Campiglia Marittima, le parti intendono disciplinare le modalità di svolgimento del servizio relativo alla gestione della Farmacia di cui il Comune di Campiglia Marittima è titolare affidato alla Società fissando gli obblighi reciproci tra il Comune e la stessa Società;

TUTTO CIO' PREMESSO


le parti come sopra costituite, volendo far constare quanto sopra in forma legale e probatoria, di comune accordo, convengono e stipulano quanto appresso:


Art. 1 - PREMESSE - Le premesse che precedono debbono considerarsi parte integrante e sostanziale del presente contratto.-

Art. 2 - OGGETTO - Il presente contratto ha per oggetto a disciplina dei rapporti tra il Comune e la Società affidataria del servizio relativo alla gestione della Farmacia di cui il Comune è titolare (il "Servizio").

L'affidamento del Servizio è dato alla Società ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 bis D.lgs. 267/2000.

La Società ha per oggetto, tra l'altro, la gestione della farmacia così come definito dallo Statuto Sociale.

A large, stylized handwritten signature is located at the bottom right of the page. To its left, there is a circular stamp, partially visible, which appears to contain some illegible text or a logo.




La Società espletterà il Servizio conformemente al presente Contratto di Servizio. La gestione è a rischio e pericolo della Società che è autorizzata a percepire dagli utenti -come corrispettivo di tutti gli oneri ed obblighi posti a suo carico - i corrispettivi della vendita di beni e servizi afferenti il presente Contratto.

Art. 3 - CARATTERE DEL SERVIZIO - Il servizio oggetto del presente contratto è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e costituisce attività di pubblico interesse sul territorio di cui il Comune rimane titolare essendo la farmacia uno dei centri preposti all'assistenza sanitaria di base con specifico riferimento alle prestazioni farmaceutiche, pertanto, l'erogazione di detto servizio da parte della Società deve avere carattere di regolarità e continuità nel rispetto della vigente normativa e per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato.

Art. 4 - CARTA DEI SERVIZI DELLA FARMACIA - I rapporti tra la Società e gli utenti dei servizi oggetto di affidamento sono disciplinati dalla "Carta dei Servizi" quale strumento fondamentale finalizzato al controllo ed alla pubblicizzazione dei servizi prestati. In particolare la Carta assicura l'informazione all'utenza circa i parametri dei livelli dei servizi a garanzia della qualità e deve esplicitare gli obiettivi di miglioramento previsti in relazione ai relativi impegni assunti.

La Società è tenuta al rispetto delle norme generali sull'erogazione dei servizi pubblici. In particolare la Società:

- a) effettuerà e consentirà verifiche sulla qualità del servizio;
- b) acquisirà le valutazioni degli utenti tramite questionari, interviste ed altri idonei meccanismi;



c) renderà pubbliche le verifiche annuali degli standard di qualità del servizio fornito all'utenza.


La Società, nello svolgimento di tutte le attività attinenti al servizio oggetto del presente contratto, è obbligata al rispetto dei principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia ed in generale alla disciplina contenuta nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 e nell'art. 11 del D.lgs. 30 luglio 1999, n. 286 e successive modificazioni ed integrazioni.

La Società è altresì tenuta al rispetto integrale della Carta dei servizi, sia con riferimento alle norme di tutele dei diritti degli utenti, sia con riferimento alle indicazioni sugli standard qualitativi e quantitativi dei servizi.

Art. 5 - PRESTAZIONI DELLA SOCIETA', OBIETTIVI STANDARD.

La Società, nell'espletamento del Servizio e nel rispetto delle finalità statutarie, si impegna al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) garantire la continuità del Servizio coerentemente con i bisogni della cittadinanza anche in caso di sospensioni dell'assistenza diretta da parte di altri soggetti gestori;
- b) Mettere in atto politiche aziendali tese al miglioramento della qualità del Servizio;
- c) Promuovere l'uso corretto del farmaco;
- d) Promuovere, organizzare ed attuare all'interno della Farmacia e sul territorio iniziative di educazione sanitaria e di informazione permanente su particolari patologie tese a sviluppare progetti di prevenzione anche nell'ambito di programmi del Servizio Sanitario Nazionale, in particolare



presso scuole, centri sociali, Aziende Sanitarie Locali;

e) Realizzare una politica dei prezzi al pubblico dei prodotti parafarmaceutici e quando possibile dei prodotti da banco coerente con il fine di agevolare le fasce più deboli della popolazione garantendo il miglior rapporto qualità-prezzo;

f) In particolare la Società dovrà:

- a. Connotare i punti vendita quali centri di servizi, parte integrante del sistema sanitario nazionale (prenotazioni, informazioni socio sanitarie, test di prima istanza, riferimento territoriale per le politiche del farmaco, ecc.);
- b. Dotarsi di appositi strumenti di informazione, tramite l'attivazione di linee di comunicazione telefoniche e telematiche, di cui deve verificare periodicamente il buon funzionamento;
- c. Dispensare medicinali e prodotti assimilati a favore dei cittadini indigenti a totale carico del Comune.
- d. Distribuire presidi sanitari per conto del S.S.N., previo accordo con la A.S.L. o la Società della Salute;

La Società dichiara di essere a perfetta conoscenza del contenuto della Carta dei servizi che è allegata al presente contratto, sub "A", in modo da farne parte integrante e sostanziale e assume tutti gli impegni previsti dalla Carta dei Servizi stessa.

Eventuali nuovi servizi - accessori o complementari o comunque connessi all'oggetto del presente contratto - sono da intendersi compresi tra le obbligazioni nascenti dallo stesso, salva la possibilità, per quelli che non siano soddisfatti dal corrispettivo individuato all'art. 9 ed il cui costo risulti

eccessivamente oneroso, di separati accordi da concludersi tra il Comune e la Società. Tali nuovi servizi saranno retribuiti sulla base di corrispettivi pattuiti tra le parti tenendo conto della necessità di assicurare la copertura dei costi totali nonché della congrua remunerazione del capitale investito sulla base delle correnti condizioni di mercato.

Per la natura stessa del servizio la Carta dei Servizi dovrà essere rivista con cadenza di norma triennale d'intesa tra la Società ed il Comune.

La Società si impegna ad osservare i principi e gli standards di qualità contenuti nella Carta dei servizi e quanto statuito in essa o nelle nuove carte dei servizi che dovessero essere approvate.

Tutte le modifiche alla Carta dei Servizi stessa, anche se conseguenti alla predisposizione di direttive da parte dell'apposita struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri (ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 11 del D.lgs.vo 30 luglio 1999, n. 286) nonché a sollecitazioni e/o richieste provenienti dalle Aziende Sanitari Locali, dalle Società della Salute, o dalle Associazioni degli utenti, dovranno essere concordate con il Comune.

La Società si impegna, altresì, a recepire tempestivamente le modificazioni della carta dei Servizi che il Comune dovesse richiedere in attuazione delle direttive citate.

La Società si impegna ad uniformare lo svolgimento dei servizio ai principi contenuti nella direttiva del Presidente del consiglio del Ministri del 27.01.1994. L'inosservanza dei principi della predetta direttiva costituisce inadempimento degli obblighi assunti contrattualmente dalla Società.

Art. 6 - OBBLIGHI DELLA SOCIETA' - La società è obbligata a prestare il servizio e le attività descritte in premessa e nell'oggetto del

FIGLI...
S.p.A.

presente contratto nel rispetto delle norme vigenti in materia di servizi farmaceutici.

In caso di violazione delle norme vigenti in materia di servizi farmaceutici, la Società sarà ritenuta unica responsabile al pagamento delle sanzioni irrogate.

La società è obbligata a garantire l'ottimale qualità del servizio e delle attività prestate, la loro efficienza, nel rispetto rigoroso dei principi di economicità ed efficacia.

La Società è obbligata a dotarsi di locali, attrezzature e personale idonei a garantire il regolare e corretto svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia ed all'uopo è fin da ora autorizzata ad acquistare eventuali beni strumentali ad integrazione o supporto di quelli conferiti o locati.


La Società non potrà senza il preventivo consenso del Comune concludere contratti la cui durata ecceda di oltre 12 mesi la durata del presente contratto.

Tutti i contratti stipulati dalla Società con obbligazione verso terzi devono includere una clausola che riservi al Comune stesso la facoltà di sostituirsi alla Società in caso di risoluzione o cessazione del presente contratto.

Nei casi di farmacie vacanti o di nuova istituzione, qualora il Comune eserciti il diritto di prelazione assumendone la titolarità, affiderà, ai medesimi patti e condizioni di cui al presente atto, la gestione delle nuove farmacie alla società, che è obbligata ad assumerne la gestione.

La società è tenuta a consentire l'accesso agli atti relativi alla organizzazione e conduzione del servizio ai propri soci.





La società è tenuta a dare adeguata informazione alla collettività dell'organizzazione del servizio e della propria attività, nonché dei progetti di sviluppo e miglioramento del servizio.

Art. 7 - DURATA - L'affidamento del Servizio da parte del Comune alla Società, ai sensi del presente contratto di servizio, ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di stipulazione del Contratto di Affitto ed ha la durata fino al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di anticipata risoluzione.

Allo scadere del termine di durata del presente contratto la gestione delle farmacie tornerà ad essere svolta dal Comune. La Società non avrà alcun diritto in ordine alla continuazione del rapporto o comunque alla gestione del servizio farmaceutico di Campiglia Marittima.

Al fine di evitare interruzioni nella conduzione del servizio farmaceutico, le parti concordano che alla scadenza del termine di durata del presente contratto, fino all'assunzione del servizio da parte del Comune, la Società è tenuta ad assicurare le prestazioni oggetto del presente contratto alle medesime condizioni economiche e nel rispetto dei medesimi standards.

ART. 8 - INFORMATIVA ECONOMICA - FINANZIARIA - Nel perseguire gli obiettivi previsti nel presente contratto, la Società è tenuta:

a) Ad adottare, entro il 30 settembre di ogni anno, programma annuale, nel quale vengono indicate le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire in relazione alle linee di sviluppo dei diversi segmenti di attività ed alle iniziative di carattere sociale programmate per l'anno successivo; quantificando il più possibile le previsioni in dati economici finanziari; tale programma deve essere comunicato al Comune entro i 10 giorni successivi

alla sua adozione, al fine di poter recepire eventuali innovazioni significative nei propri documenti previsionali e programmatori per l'anno successivo. Il Comune può formulare eventuali osservazioni al Consiglio di Amministrazione entro 60 giorni dal ricevimento;

- b) I budget di previsione dei singoli segmenti di attività;
- c) Il Piano degli investimenti e le modalità di finanziamento;
- d) Le previsioni economiche di esercizio;
- e) Il prospetto di previsione finanziaria.

Al fine di fornire una più completa informativa sulle dinamiche della gestione, entro il mese di giugno di ogni anno la società è tenuta a trasmettere al Comune una relazione sui risultati economici e finanziari dell'esercizio precedente.

La Società deve introdurre al proprio interno adeguati sistemi di controllo di gestione e contabilità analitica con lo scopo di:

Definire il costo di ciascuna tipologia di servizio erogato e di avviare miglioramenti di efficienza;

Formulare in modo ottimale i prezzi di vendita dei servizi in modo da verificare il recupero dei costi;

Garantire l'evidenziazione separata dei costi, ricavi e risultati di attività prestate nei confronti di terzi.

ART. 9 - RAPPORTI ECONOMICI CON IL COMUNE - Il Comune di Campiglia Marittima, concede in affitto alla società "Farmacia Comunale di Campiglia Marittima s.r.l." il ramo d'azienda costituito dall'esercizio della farmacia comunale, come risulta dall'allegata planimetria che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto (allegato

Sub "B") comprensivo del bene immobile e dell'arredamento completo.

Il locatore e l'affittuario convengono che oggetto del presente contratto è il ramo d'azienda quale complesso unitario di beni concessi in godimento oneroso in quanto organizzati per le attività commerciali di farmacia e locali.

Il presente affitto è regolato dalle norme di legge in materia e dai seguenti patti e condizioni:

Il contratto di affitto avrà la durata di anni cinque a far data dal 01/08/2006 ed avrà naturale scadenza al 31/07/2011 senza necessità di formale disdetta tra le parti.

Le parti qui intervenute sin da ora concordemente manifestano l'ipotesi di avviare una eventuale nuova trattativa, da definire entro e non oltre sei mesi prima della scadenza naturale contrattualmente prevista, relativa alla possibilità di definire un nuovo contratto di affitto di ramo d'azienda, della durata di ulteriori quinquenni, alle seguenti condizioni.

Il canone annuale di affitto è così calcolato:

- a) Una quota fissa pari a € 15.000,00 mensili oltre IVA, pari a € 180.000,00 oltre Iva su base annua. Tale somma verrà adeguata annualmente in base alle variazioni Istat.
- b) Una quota variabile che si calcola in base ai ricavi conseguiti dall'affittuario nell'esercizio sociale di competenza. Per ricavi si intendono i corrispettivi e/o fatture riscossi al netto dell'Iva con l'aggiunta di eventuali ricavi di competenza che per tipologia possono essere maturati alla fine di un esercizio sociale, ma riscossi in quello successivo. La percentuale da applicarsi è variabile nella misura minima del 2 % ad una

massima del 8 %. Per il primo anno è pari al 4 % della base calcolo sopra indicata. Possono essere emesse dal locatore fatture di acconti per il corrispettivo della presente lettera b) sull'affitto da conguagliarsi a fine esercizio. Eventuale saldo o conguaglio dovrà essere versato entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo.


Per la determinazione della percentuale indicata nella lettera b), le parti concordano che tale valore verrà fissato di anno in anno tenuto conto dei seguenti elementi:

- a. Livello di spese di manutenzioni ordinarie e straordinarie sui locali;
- b. Ristrutturazione parziale o completa locali;
- c. Investimenti su arredi ed attrezzature;
- d. Incrementi o decrementi della pianta organica del personale;
- e. Ampliamento o riduzione del servizio di apertura al pubblico;
- f. Iniziative in merito a sconti o maggiori sconti relativamente alla vendita di alcuni prodotti;
- g. Nuove e diverse modalità di consegna e/o vendita di farmaci;
- h. Altre iniziative ritenute dalle parti caratterizzanti la gestione.

Le spese derivanti e connesse alla gestione commerciale dell'esercizio quali a puro titolo esemplificativo: telefono, energia elettrica, vigilanza, assicurazioni, smaltimento rifiuti speciali, imposte e tasse comunali (raccolta rifiuti, insegna e pubblicità, occupazione spazio pubblico, ecc.) sono a totale carico dell'affittuario. In caso di deterioramento e danneggiamenti dei locali dovrà essere rimborsato dall'affittuario il danno medesimo. L'affittuario provvederà ad eseguire a sua cura e spese tutte le riparazioni e le manutenzioni ordinarie dell'immobile condotto in forza del

LA M.M.

LA M.M.



presente contratto.

E' proibito effettuare mutamenti nella destinazione dei locali che costituiscono l'esercizio affittato; è altresì proibito di apportare modifiche alla porzione immobiliare condotta se non preventivamente autorizzate in forma scritta da parte locatrice.

L'affittuario da atto e dichiara che alla scadenza dovrà avvenire la consegna dell'esercizio dell'attività in buono stato di manutenzione, conservazione e funzionamento.

ART. 10 - EROGAZIONE DEL SERVIZIO - Il Servizio oggetto del presente contratto, di cui il Comune rimane titolare, costituisce attività di pubblico interesse sul territorio; l'erogazione del Servizio non potrà essere interrotta o sospesa se non per ragioni di forza maggiore o per factum principis o per necessità tecniche del Servizio. In tutte queste ipotesi, l'interruzione o la sospensione debbono essere limitate al tempo strettamente necessario e tempestivamente comunicate agli organi comunali competenti.

La Società è comunque tenuta ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione e l'interruzione del servizio, ovvero a farvi fronte con il minor disagio per la collettività.

La Società è obbligata a rilevare indenne il Comune da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dall'interruzione o sospensione del servizio.

ART. 11 - RESPONSABILITA', COMPETENZE E OBBLIGHI DELLA SOCIETA' - Dal primo giorno del mese successivo alla data di stipulazione del Contratto di Affitto la Società è l'unica responsabile dell'organizzazione delle attività imprenditoriali finalizzate all'erogazione

del servizio affidato e di quanto ad esso connesso sotto il profilo tecnico, economico e finanziario.

In particolare, per effetto del presente contratto e per l'intera durata dell'affidamento, la Società si impegna:

A. - Ad osservare tutte le norme vigenti in materia di servizi farmaceutici, posto che in caso di violazione di tali norme la Società sarà tenuta unica responsabile.

B. - Ad assicurare agli utenti il livello di servizio, le modalità e le prestazioni nel rispetto di quanto contenuto nella Carta dei Servizi, allegata al presente contratto a formarne parte integrante, o delle nuove Carte dei Servizi che dovessero essere approvate;

C - A dotarsi di attrezzature e beni strumentali idonei a garantire il regolare svolgimento dei servizi, con particolare riferimento al rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza - ottemperando a tutti gli obblighi imposti in materia dal D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni - ed igiene degli ambienti di lavoro;

D - A tenere sollevato e indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno che possa derivare a terzi in dipendenza o conseguenza del presente contratto, assumendosi ogni responsabilità civile, penale e amministrativa;

E - Ad approntare tutte le adeguate coperture assicurative in relazione alle attività di cui al presente contratto;

F - A garantire al Comune l'accesso ai dati e alle informazioni relativi alla gestione del Servizio affidato al fine di verificare l'attuazione del presente contratto;

G - Ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni



[Handwritten signature and initials]

normative e retribuzioni conformi ai contratti collettivi di lavoro di settore e agli accordi sindacali integrativi vigenti, a rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori.

ART. 12 - RESPONSABILITA', COMPETENZE ED OBBLIGHI DEL COMUNE - Il Comune affida in esclusiva alla Società, per tutta la durata del presente contratto, la gestione della Farmacia di cui esso è titolare.

Il Comune, ai fini dell'adeguamento da parte della Società degli obblighi assunti con il presente contratto si impegna a:

· favorire l'attività attraverso il puntuale svolgimento delle pratiche amministrative di propria competenza inerenti la gestione dei servizi affidati;

· ad assicurare le condizioni necessarie all'ottimale gestione del servizio.

Il Comune è tenuto a comunicare tempestivamente alla Società i propri progetti o i propri interventi che possono in qualche incidere sulla conduzione del Servizio. In particolare, darà notizia dell'adozione dei provvedimenti di assetto e uso del territorio che possono determinare modificazioni nella gestione del servizio ovvero mutamenti delle condizioni dello stesso.

ART. 13 - VIGILANZA SULL'ANDAMENTO DEL SERVIZIO - Il Comune vigila sull'andamento del servizio e sul rispetto delle condizioni di cui al presente contratto e agli allegati. Il Comune potrà chiedere chiarimenti alla Società su questioni, tecniche ed organizzative, attinenti al servizio e segnalare eventuali disservizi o inadempimenti.



Il Comune deve ottenere dalla Società tutte le informazioni necessarie per l'esercizio dei propri poteri e diritti così, come specificato nelle norme seguenti.

Il Comune può eseguire indagine demoscopiche per verificare il grado di soddisfazione dell'utenza sullo svolgimento del Servizio.


I risultati delle indagini demoscopiche e le eventuali irregolarità riscontrate dagli incaricati del Comune nel corso delle visite, sono segnalati al Consiglio di Amministrazione della Società.


Il Comune periodicamente verifica lo stato di realizzazione del Piano Programmatico e può presentare osservazioni sullo svolgimento del Servizio che trasmette al Consiglio di Amministrazione della Società. Delle osservazioni la Società dovrà tenere debita considerazione.

Il Comune ha diritto di effettuare:

- a) la vigilanza sull'osservanza degli obblighi derivanti alla Società dal presente contratto;
- b) la vigilanza nei locali della farmacia e comunque nei locali ove sarà svolto il servizio oggetto del presente contratto con incondizionata facilità di accesso;
- c) ogni attività necessaria per l'esercizio della vigilanza prevista nelle precedenti lettere a), e b).

Il Comune, avvalendosi del personale a ciò autorizzato, potrà effettuare in qualsiasi momento, previo avviso alla Direzione, visite conoscitive nei locali della farmacia e comunque nei locali ove sarà svolto il servizio oggetto del presente contratto, avendo cura di non recare pregiudizio al regolare svolgimento del Servizio stesso. Il Comune avrà facoltà di





esercitare sulla gestione del Servizio i controlli previsti dal D.Lgs. n. 286 del 1999 e dalle altre norme di legge o regolamentari.

Gli incaricati del Comune devono essere in possesso della documentazione rilasciata dai competenti organi dell'amministrazione, che attesti i compiti loro affidati.

La Società è tenuta a consentire l'accesso ai propri locali dei funzionari del Comune incaricati della vigilanza e dei controlli previsti dal presente articolo ed a mettere a disposizione la documentazione, i mezzi ed il supporto di personale da essi ritenuti necessari per l'espletamento degli incarichi loro affidati ed è in ogni caso responsabile dell'affidabilità e correttezza dei dati forniti.

ART. 14 - TUTELE DELLA RISERVATEZZA DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI - Il Comune si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni che si riferiscano all'organizzazione di impresa della società ovvero ai sistemi di produzione di beni e servizi, acquisiti in relazione alle attività di controllo previste dal presente contratto.

Il Comune adotta tutte le misure necessarie a garantire il rispetto degli obblighi di riservatezza da parte dei soggetti incaricati delle operazioni di controllo previste dal presente contratto.

ART. 15 - DIVIETO DI CESSIONE - In nessun caso la società potrà cedere, affidare o comunque dare in godimento a terzi, a qualunque titolo, neppure parzialmente, la gestione del Servizio oggetto del presente contratto.

ART. 16 - ASSICURAZIONE - La Società provvederà alla stipula di contratti di assicurazione per la copertura dei danni derivanti dalla


responsabilità civile verso terzi e verso il personale dipendente e/o collaboratore della stessa oltre alle assicurazioni di legge per i veicoli impiegati.

ART. 17 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - Il Comune potrà risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, qualora si verificano gravi disfunzioni, imputabili alla società, nell'erogazione del Servizio che comportino violazione delle norme che regolano la vendita e somministrazione al pubblico dei farmaci e gravi violazioni delle disposizioni del presente contratto o della allegata carta dei servizi.

Costituiscono, a titolo esemplificativo, casi di risoluzione del presente contratto:

- A. decadenza dall'esercizio della farmacia, dichiarata dall'Autorità sanitaria;
- B. chiusura dell'esercizio farmaceutico per oltre 5 giorni non comunicato all'autorità o da questa non autorizzato;
- C. reiterata vendita al pubblico di farmaci vietati o scaduti;
- D. Gravi e reiterate disfunzioni nell'erogazione del servizio farmaceutico;
- E. Gravi e reiterate negligenze nella vendita al pubblico di farmaci che comportino la violazione delle norme che ne regolano la somministrazione;
- F. Abituale ricorso all'abusivismo professionale;
- G. Inosservanza del divieto di cui al precedente art. 15;
- H. Reiterati episodi di ingiustificata interruzione o sospensione del servizio previa messa in mora rimasta senza effetto;

DI CAMPIDANO



I. Insolvenza manifesta o comunque sottoposizione della società a procedure concorsuali;

J. scioglimento, per qualsiasi causa, della Società;


Qualora si verifichi una ipotesi di risoluzione del contratto, il Comune contesterà alla Società la violazione degli obblighi contrattuali, invitandola ad eliminare l'inadempimento in un termine perentorio indicato dal Comune. Trascorso tale termine senza che la Società abbia provveduto ad eliminare la situazione di inadempimento del presente contratto o a presentare le proprie giustificazioni, il Comune potrà dichiarare risolto il contratto e procedere alla revoca dell'affidamento del pubblico servizio alla Società.

La risoluzione del contratto ai sensi del comma 1 del presente articolo opererà di pieno diritto, indipendentemente dalla gravità dell'impedimento contestato; le parti convengono infatti di considerare inadempimento importate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 del codice civile, il rifiuto di eliminare le violazioni contestate alla Società nel termine assegnatole.

E' salvo in ogni caso il diritto del Comune di Campiglia Marittima al risarcimento del danno, ai sensi degli articoli 1453 e ss. del codice civile.

La risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo avrà effetto dal giorno di ricevimento da parte della Società della raccomandata A.R. inviata dal Comune contenente la dichiarazione di valersi della clausola risolutiva espressa.

Qualora si sia verificata un'ipotesi di risoluzione del presente contratto, il Comune revocherà l'affidamento del servizio alla Società. Nessun indennizzo, compenso o altro corrispettivo sarà dovuto alla Società.



Il complesso aziendale dovrà essere restituito completo di arredi ed attrezzature. Le attrezzature ed arredi acquistati dalla Farmacia Comunale di Campiglia Marittima S.r.l. verranno liquidati al loro valore residuale tenuto conto dei coefficienti legali di ammortamento. Le merci giacenti verranno fatturate al costo di acquisto secondo il principio LIFO.


La risoluzione del presente contratto comporta, oltre alla revoca dell'affidamento del Servizio e l'estinzione del diritto alla gestione della Farmacia, la risoluzione automatica del contratto di affitto.

La Società assicurerà in ogni caso la continuità nella gestione del servizio espletandola nel rispetto del presente contratto, anche in caso di intervenuta risoluzione contrattuale, fino al momento in cui la gestione sia rilevata dal Comune.

La decisione del Comune di non avvalersi della clausola risolutiva in una o più occasioni costituirà soltanto manifestazione di tolleranza dell'adempimento contestato e non impedirà al Comune di Campiglia Marittima di avvalersene in diverse occasioni.

Qualora ricorrano circostanze eccezionali diverse da quelle di cui ai precedenti commi che possano recare pregiudizio alla continuità del Servizio, il Comune potrà prendere tutte le misure necessarie per la tutela dell'interesse pubblico a carico e rischio della Società, compresa la provvisoria sostituzione della Società medesima. La sostituzione della Società deve essere preceduta dalla messa in mora con la quale il Comune indica alla Società la disfunzione riscontrata intimandogli di rimuovere le cause entro un termine proporzionale alla gravità della medesima.

ART. 18 -- ADEGUAMENTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO -- Nel



caso in cui durante il periodo di vigenza del contratto siano emanate leggi aventi contenuto in tutto o in parte innovatore delle materie specificatamente disciplinate nel medesimo contratto esso sarà conseguentemente adeguato su iniziativa della parte più diligente.

ART. 19 - RISCATTO DEL SERVIZIO - Il Comune avrà la facoltà di riscatto, ai sensi dell'art. 24 del r.d. 15 ottobre 1925, n. 2578, e successive modificazioni ed integrazioni, non prima della scadenza del quinto anno di durata del presente contratto. Qualora il Comune non eserciti la facoltà di riscatto al quinto anno, non potrà esercitare tale facoltà se non decorso un ulteriore quinquennio, e così di seguito di cinque in cinque anni. In caso di esercizio di riscatto, il Comune dovrà versare alla Società un'equa indennità calcolata in base ai criteri fissati dalla legge citata e sue successive modifiche e integrazioni.

Il riscatto del servizio comporta la risoluzione del contratto di affitto. La Società assicurerà in ogni caso la continuità nella gestione del Servizio espletandolo nel rispetto del presente contratto, anche nel caso di intervenuto riscatto del Servizio, fino al momento in cui la gestione sia rilevata dal Comune.

ART. 20 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE - Qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, ivi comprese quelle relative alla sua risoluzione, sarà di competenza esclusiva del Giudice Ordinario.

ART. 21 - NORME FINALI - Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si applicano le norme del codice civile e delle altre norme di leggi vigenti in materia.

Tutte le spese relative e conseguenti al presente contratto sono a carico della Società.

Comune di Campiglia Marittima Farmacia Comunale di Campiglia
Marittima s.r.l.

Dott.ssa Laura ANZUINI

Dott. Leonardo CAROLINI

IL SEGRETARIO COMUNALE

D.ssa T. PARADISO



SUB "A"

CAPI ELLA FARMACIA COMUNALE

PREMESSA

La farmacia è un presidio socio-sanitario al servizio dei cittadini e costituisce uno dei centri preposti all'assistenza sanitaria di base con specifico riferimento alle prestazioni farmaceutiche.

La farmacia svolge un servizio pubblico la cui erogazione deve essere uniforme ai principi fissati nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 a tutela delle esigenze dei cittadini che possono fruire e nel rispetto delle esigenze di efficienza e imparzialità.

L'esigenza di una specifica individuazione dei servizi deriva dalla constatazione che il ruolo della farmacia non debba essere disciplinato dalle sole disposizioni di legge o dalla convenzione con il S.S.N. in quanto il rapporto con la cittadinanza risulta essere di gran lunga più diretto e significativo.

L'attività che si sviluppa quotidianamente in farmacia implica un rapporto di fiducia con risvolti interpersonali ed umani che trovano la loro sede naturale nello specifico strumento rappresentato dalla "Carta dei Servizi".

ART. 1 - IDENTITA' DEL SOGGETTO EROGATORE

La farmacia comunale di Campiglia M.ma e' gestita dalla società "FARMACIA COMUNALE DI CAMPIGLIA MARITTIMA" S.r.L. (d'ora in avanti "la Società"), con sede in Campiglia M.ma- Fraz. Venturina (LI).

ART. 2 - SERVIZI OFFERTI DALLA FARMACIA COMUNALE

La Società assicura ai cittadini la prestazione dei seguenti servizi essenziali, di interesse locale:

- l'approvvigionamento e la dispersione di farmaci di qualsiasi tipo e natura, presidi medico - chirurgici e prodotti rientranti nel campo dell'assistenza integrativa;
- la preparazione estemporanea di prodotti galenici e magistrali e di altri prodotti di cui è consentita la preparazione in farmacia secondo le vigenti disposizioni di legge;
- la dispensazione di prodotti omeopatici, apistici, fitofarmaci e specialità per uso veterinario;
- l'informazione e l'educazione sanitaria.

Le prestazioni connesse a tali servizi saranno erogate nel rispetto dei principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza e efficacia nel pieno rispetto della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 gennaio 1994, contenete i principi sull'erogazione dei servizi pubblici.

Rientrano nell'ambito dell'attività svolta dalle farmacie comunali di Cecina anche le seguenti prestazioni:

a) servizi di base

Misurazione della pressione - viene effettuata nelle sedi farmaceutiche, tramite apparecchi elettronici rispondenti ai requisiti di legge, a disposizione dell'utente; tale servizio viene fornito agli utenti a prezzi contenuti.

Controllo del peso - l'iniziativa prevede nelle sedi farmaceutiche, oltre alla verifica del peso, interventi di formazione per una corretta alimentazione, fondamentale per la prevenzione di numerose patologie.

Noleggii di apparecchiature sanitarie

Informazioni sull'accesso alla specialistica e ai servizi - vengono forniti gli orari di accesso agli uffici dell'A.S.L., nonché tutte le informazioni, messe a disposizione dall'A.S.L. per l'accesso ai servizi sanitari, garantendo una corretta informazione sui servizi resi dalle strutture pubbliche e private accreditate sulla base della documentazione costantemente aggiornata e fornita dall'A.S.L. medesima. L'onorario delle prestazioni viene stabilito a livello aziendale, fatti salvi eventuali accordi con enti.

Servizio di prenotazione dei servizi sanitari - viene fornito nell'ambito di un accordo con le Aziende Sanitarie Locali e/o i soggetti affidatari del servizio medesimo.

b) Consigli per la salute

L'angolo della salute è un servizio offerto dalla farmacia, per rispondere in maniera esauriente e riservata alle crescenti problematiche relative al mantenimento della salute e del benessere psicofisico delle persone e gli operatori delle farmacie comunali garantiscono la piena disponibilità nell'effettuare il servizio stesso.

L'utenza è adeguatamente informata della disponibilità di tale servizio, anche attraverso l'allestimento, ove possibile, di uno spazio visibile e facilmente accessibile.

La vetrina ed i banchi delle farmacie comunali sono adattati anche per la divulgazione dei servizi offerti, comprese le campagne informative.

L'angolo della salute svolge anche servizio di relazione con il pubblico.

c) Schede informative

Vengono fornite schede informative da distribuire in farmacia sulle malattie più diffuse, sull'igiene, sull'infanzia, sulla gestione dei pazienti affetti da particolari patologie, sull'accesso dei servizi e quant'altro attiene alla sfera della salute con particolare attenzione alla prevenzione e alla farmacovigilanza.

d) Prevenzione ed educazione sanitaria

La Società collabora con gli enti pubblici presenti sul territorio ad interventi di informazione, prevenzione, educazione sanitaria ed educazione alla salute nei quartieri, nelle scuole, nelle case di riposo, nelle comunità, nelle università della terza età e presso associazioni culturali e ricreative.

La Società collabora con le Aziende Sanitarie Locali a programmi di farmaco vigilanza.

La Società attua interventi nel campo della prevenzione soprattutto con riferimento alle malattie di carattere sociale, quali ad esempio l'AIDS.

e) Consegna dei farmaci a domicilio

La Società si impegna a valutare, a completamento e sostegno dei turni di servizio, l'adesione e la promozione di progetti di consegna dei farmaci a domicilio in favore di particolari categorie di cittadini particolarmente disagiati e privi di assistenza familiare, senza oneri diretti per il paziente, salvo quanto previsto dal DPR 94/1989.

ART. 3 - STANDARD DI QUALITA', IMPEGNI, PROGRAMMI

3.1 - Standard di Qualità


La Società garantisce:

- 1) che la spedizione della ricetta e la consegna dei farmaci sia sempre effettuata da un farmacista;
- 2) che i farmaci mancanti vengano reperiti, se richiesti, nel più breve tempo possibile e comunque entro 24 ore, purché reperibili nel normale ciclo distributivo;
- 3) che vengano indicati al cittadino, per quanto riguarda i farmaci da consiglio e senza obbligo di ricetta medica, i medicinali più efficaci per il loro disturbo e più economici;
- 4) che vengano rispettati i turni di servizio che assicurano un'adeguata copertura all'esigenze del territorio in cui la farmacia è situata;
- 5) che venga attivata una collaborazione con i medici al fine di evitare disagi e potenziali danni ai cittadini;

- 6) che il comportamento proprio e dei propri dipendenti sia improntato a trattare gli utenti con rispetto, cortesia, disponibilità al dialogo ed all'ascolto;
- 7) che venga effettuato un adeguato controllo:
- della data di scadenza di tutti i prodotti venduti in farmacia;
 - di qualità sui prodotti parafarmaceutici venduti in farmacia;
- 8) che venga effettuata una severa selezione della pubblicità in vetrina ed all'interno della farmacia.
- 9) un comportamento improntato al rispetto della riservatezza, alla cortesia e alla disponibilità al dialogo e all'ascolto da parte di tutti gli operatori della farmacia, secondo le loro specifiche competenze.
- 10) la consultazione della farmacopea ufficiale, della tabella delle tariffe per gli onorari professionali, delle nomenclature tariffarie, delle liste di prescrivibilità dei farmaci;
- 11) al cittadino, in caso di emergenza, le informazioni e il supporto necessari a superare la situazione di pericolo, tramite il collegamento con strutture sanitarie deputate all'urgenza.
- 12) il rispetto delle norme igienico e la buona manutenzione dei locali;
- 13) una chiara suddivisione dei settori merceologici, diversi dal farmaco;
- 14) che i locali siano ben areati e illuminati;

La Società:


- rispetta le norme della buona preparazione per la predisposizione e la confezione dei farmaci.
- fornisce una consulenza sull'uso dei farmaci e degli altri prodotti trattati in farmacia, sia di propria iniziativa sia su richiesta dei cittadini sia, infine, su interpellanza, su richiesta del medico di base o della specialista.
- crea un "angolo del consiglio" adibito a fornire le consulenze in modo riservato e personalizzato.
- si pone come un servizio pronto ad accogliere le esigenze dei cittadini, anche in termini di rassicurazione e di conforto.
- valuta l'attivazione di servizi integrativi e personalizzati, anche in collaborazione con le USL e, ove necessario con le associazioni di volontariato, con particolare riferimento alle terapie domiciliari, alla misurazione della pressione, ai test di prima istanza, alle prenotazioni di analisi e visite specialistiche presso i servizi pubblici (C.U.P.).
- prevede uno spazio apposito per l'effettuazione dei vari servizi.



- sceglie, nell'attuazione delle norme che presiedono alla prescrizione dei farmaci, di adattare comportamenti sempre favorevoli alle esigenze dei cittadini, nel rispetto delle norme vigenti.
- crea, al suo interno, uno spazio apposito dedicato alle informazioni di carattere socio - sanitario, disponibile anche ad ospitare informazioni fornite dall'Asl sui propri servizi.
- fornisce tutte le informazioni di carattere sanitario sui farmaci e sugli altri prodotti presenti in farmacia, nonché sui servizi sanitari attivi sul territorio e sulle procedure per accedervi.
- dota tutto il personale di cartellino di riconoscimento rendendo ben identificabile la figura del farmacista; promuove essa stessa o, comunque, partecipa a campagne informative sul tema dei diritti dei cittadini, sulla gestione della salute e sulla prevenzione delle malattie.
- assicura un servizio di pronto intervento per piccole medicazioni.
- arreda adeguatamente i locali con accessori utili ai cittadini come sedie, sgabelli, cestini per i rifiuti e quanto altro necessario.
- lascia a disposizione degli utenti una adeguata superficie calpestabile e libera.
- espone una segnalazione esterna, facilmente leggibile, in cui siano chiaramente indicati i turni di servizio propri e delle altre farmacie e che riporti i numeri di telefono.
- provvede alla rimozione delle barriere architettoniche esterne e garantisce l'accessibilità ai locali per le sedie a rotelle, compatibilmente con le necessarie autorizzazioni amministrative e, quando necessario, con la collaborazione delle organizzazioni dei cittadini.
- si attiva, mediante intese, a livello provinciale, tra le proprie organizzazioni e quelle dei cittadini per la consegna domiciliare dei farmaci a particolari categorie di utenti non deambulanti, stimolando in tal senso anche la pubblica amministrazione.
- presta particolare attenzione e assistenza agli utenti appartenenti a categorie (anziani, handicappati, malati cronici, ecc.) con problemi specifici.

3.2 - Procedure di attuazione del sistema di qualità.

La Società individuerà con cadenza annuale adeguati indicatori di attività e di misurazione dei servizi offerti, sotto forma di parametri quantitativi, qualitativi e temporali, e, a fronte degli stessi, saranno eventualmente perfezionati gli *standards* generali del servizio ed elaborati, se ritenuto opportuno, gli *standards* specifici di misura del livello-obiettivo garantito delle prestazioni offerte.



Gli *standards* sono accompagnati da una relazione illustrativa i cui contenuti sono stabiliti al paragrafo comma 3 della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 gennaio 1994.

La Società si impegna ad elaborare adeguate procedure per la verifica periodica e l'aggiornamento degli *standards* forniti, anche con la collaborazione delle associazioni di volontariato e di tutela del cittadini.

La verifica della qualità dei servizi dovrà comunque essere effettuata attraverso anche attraverso la valutazione diretta di soddisfazione da parte dell'utenza mediante opportune indagini di *customer satisfaction*, anche al fine di raccogliere l'emergere di diverse esigenze che consentano di adeguare, sviluppare e/o diversificare i servizi offerti.

A tale scopo la Società predispose un modello di questionario per la verifica del livello di soddisfazione dell'utenza in cui comprendere una parte dedicata ai reclami e ai suggerimenti.

La Società si impegna ad istituire - ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs.vo 3.12.1993 n. 29 come sostituito dall'art. 7 del D.Lgs.vo 23.12.1993, n. 546 - un ufficio volto a curare le relazioni con il pubblico per la gestione dei reclami e l'analisi di quanto rilevato nei questionari, oltre ad disponibili tutte le informazioni utili per gli utenti

I parametri e gli *standards* sono compresi tra le informazioni disponibili presso il predetto ufficio.

3.3 - Impegni e programmi

La Società si impegna a:

- adottare tutte le azioni idonee ad assicurare che siano rispettate le norme in materia di sciopero nei servizi pubblici di cui alla L. 146/1990;
- non aderire ad eventuali azioni di protesta che comportino l'applicazione dell'assistenza indiretta;
- collaborare con le Aziende sanitarie locali ed eventuali iniziative di monitoraggio sugli effetti della farmacoterapia e sugli effetti collaterali e di monitoraggio dei consumi farmaceutici, nonché all'attuazione di *screening* di massa;
- promuovere, in modo razionale e compatibile con le risorse aziendali, nonché nel rispetto della normativa vigente, la costituzione di farmacie di turno continuato;
- mantenere gli attuali punti di vendita con possibilità di incrementarli compatibilmente con la normativa vigente;
- praticare gli orari di apertura propri del settore;

comunicare all'utente, anche attraverso *depliant*, manifesti affissi nelle sedi delle farmacie, e ogni altro mezzo ritenuto opportuno:

- i contenuti della presente "Carta dei Servizi";
- le eventuali variazioni delle modalità di erogazione del servizio;
- le decisioni che riguardano gli stessi utenti e loro motivazioni;
- le possibilità di reclamo e gli strumenti di ricorso avverso le precedenti decisioni.


ART. 4 - DIRITTO DI ACCESSO E RECLAMI

Ai sensi della legislazione vigente, il diritto di accesso di cui all'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si esercita anche nei confronti della Società, in quanto gestore di pubblico servizio.

La Società si impegna a prevedere procedure di reclamo dell'utente circa la violazione dei principi sanciti nella direttiva del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 secondo le modalità nella medesima previste e dà ad esse piena pubblicità. Gli interessati/e dovranno avere una risposta entro 30 giorni.

La presente *Carta dei Servizi* è parte integrante del Contratto di Servizio stipulato tra il Comune di Campiglia M.ma e la Società "FARMACIA COMUNALE DI CAMPIGLIA MARITTIMA S.r.L." e sarà assoggettato e revisione, di concerto con il Comune di Campiglia M.ma.

MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia
e delle Finanze
Agenzia Entrate
€ 14,02
00024014 000031C3
00000862 07/07/2006 19:18:21
0001-00009 89E0E70A73E828



SUB "B"

COMUNE DI CAMPIGLIA M.M.A
Settore Assetto del Territorio
SERVIZIO URBANISTICA

**REALIZZAZIONE DELLA NUOVA FARMACIA
COMUNALE A VENTURINA**

TAV 1
scale varie



PLANIMETRIA E PIANTA

NO 421
SERIE DC
REG. 20 LUG 2006

il dirigente:
geom. Giampiero Vincenti

il responsabile del servizio:
arch. Alessandro Grassi

il disegnatore:
Chenia Barontini



gennaio 2003